



D.R. n. 160 del 2.5.2020

## IL RETTORE

**Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Vista** la direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2002, n. 6"

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Vista** la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2020, registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 2020 al n. 446, avente ad oggetto "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

**Visto** il decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020 con il quale, in attuazione dei menzionati provvedimenti normativi, sono state dettate disposizioni con riferimento alle attività didattiche, curriculari, formative, seminari, convegnistiche, sportive, ricreative, di ristoro, nonché alle procedure concorsuali e alle attività di ricerca, sperimentazione e di terza missione universitaria e di servizio del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

1



D.R. n. 160 del 2.5.2020

**Vista** la circolare del Direttore Generale prot. 3114 del 13 marzo 2020, avente ad oggetto disposizioni in materia di lavoro agile;

**Visto** il decreto rettorale n. 87 del 15 marzo 2020 con cui è stato adottato il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche”;

**Visto** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed, in particolare, l'art. 87, comma 1, che dispone che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la semplificazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e che, conseguentemente, queste : “a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”; l'art. 87, comma 5, che dispone che “Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

**Visto** l'art. 101 del sopra citato decreto-legge n. 18 del 2020 che contiene “Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuazioni del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, applicabili sull'intero territorio nazionale;



D.R. n. 160 del 2.5.2020

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in particolare, l’art. 1, lett. p), s) e t), e l’art. 2, comma 3;

**Vista** la Circolare del Direttore Generale prot. 3550 del 25 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile (smart working) per contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19 (c.d. Coronavirus)”;

**Visto** il decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020 con il quale è stato adottato il “Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento in modalità a distanza delle prove d’esame di profitto e finali”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, applicabili sull’intero territorio nazionale, che, all’art. 1, comma 1, dispone che l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci è prorogata fino al 13 aprile 2020;

**Vista** la circolare del Ministero per la pubblica amministrazione n. 2 del 2 aprile 2020, che richiama l’art. 87 del citato decreto-legge n. 18 del 2020 quale norma “cornice” nella quale devono essere iscritte le ulteriori disposizioni dirette a regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all’interno degli uffici pubblici;

**Visto** il decreto rettorale n. 120 del 3 aprile 2020, che, in attuazione delle disposizioni sopra citate, reca norme in materia di attività didattiche e curricolari, congressi, convegni, seminari, manifestazioni, attività sportive e ricreative, missioni, viaggi e trasferte, procedure concorsuali, riunioni di lavoro, attività di ricerca e sperimentazione, svolgimento della prestazione di lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

**Visto** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, ed, in particolare, l’art. 4, che dispone che “la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, applicabili sull’intero territorio nazionale;

**Visto** il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, applicabili sull’intero territorio nazionale, e, in particolare, l’art. 1, lett. k) che dispone che “sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza

3



D.R. n. 160 del 2.5.2020

delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master [...], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”; l’art. 1, lett. n) che dispone che nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle Università, nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al *Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione* pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le Università, le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività”; l’art. 1, lett. o), che dispone che “a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alle presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”; art. 1, lett. q), che dispone che “[...] per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22”; l’art. 1, comma t), che dispone che “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da

4



D.R. n. 160 del 2.5.2020

remoto [...]”; art. 1, lett. gg), che dispone che per i datori di lavoro pubblici resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; l’art. 1, lett. hh), che dispone che “si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2”; l’art. 3, comma 1, lett. c), che dispone che “[...] negli uffici delle [...] pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4”; l’art. 3, comma 1, lett. e), che dispone che “nelle pubbliche amministrazioni [...] in conformità alla direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani”;

**Preso atto** delle disposizioni recate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, che, stante quanto disposto dall’art. 10, comma 1, “[...] si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 [...]”;

**Ravvisata** la necessità di prorogare le misure straordinarie adottate dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti al fine di contrastare e contenere la diffusione del contagio;

**Sentiti** i Direttori di Dipartimento;

**Sentiti** i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

### **decreta**

In applicazione delle disposizioni dettate dalle disposizioni normative citate in premessa e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, finalizzato al contrasto e al contenimento dei rischi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, entrano in vigore dal 4 maggio 2020, le misure appresso indicate:

1. Sono sospese, fino a tutto il 17 maggio 2020, le sedute di laurea in presenza. Lo svolgimento di tali sedute avviene esclusivamente a distanza con le modalità di cui al decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.

2. E’ sospeso, fino a tutto il 17 maggio 2020, lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

a) didattiche e curriculari in presenza ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, post-lauream. Tali attività, unitamente alle prove d’esame di profitto, sono svolte esclusivamente a distanza con le modalità di cui al decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Al fine di minimizzare l’eventuale

5



D.R. n. 160 del 2.5.2020

accumulo di ritardi nella progressione della carriera studentesca e di agevolare la programmazione del sostenimento degli esami da parte degli Studenti, i singoli Dipartimenti garantiscono un adeguato calendario di appelli d'esame di profitto curricolari, anche successivi al termine della sospensione sopra indicato, assicurandone la pubblicità sui siti istituzionali. Successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, è assicurato, nei tempi e nei modi che saranno individuati e definiti dai singoli Dipartimenti, l'eventuale recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti, per ragioni comunque legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, non sono computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni;

- b) congressi, convegni, seminari, manifestazioni, attività sportive e ricreative, in presenza;
- c) missioni, viaggi e trasferte fuori sede, di medio e lungo raggio, anche extranazionale, fatti salvi eventuali casi per giustificati motivi rilevanti e inderogabili;
- d) procedure concorsuali in presenza: lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli dell'Università, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni, ai sensi dell'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La valutazione dei candidati, che possa svolgersi esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità a distanza nel rispetto del principio di pubblicità, sono regolate dal decreto rettorale n. 87 del 15 marzo 2020;
- e) rientro nelle residenze universitarie degli studenti che, alla data di entrata in vigore del decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020, non risultano già presenti e, tra questi, anche di coloro i quali, in ragione di quanto consentito dall'art. 1 lettera a) del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, effettuano spostamenti per raggiungere il proprio comune di residenza;
- f) riunioni di lavoro in presenza che comportino assembramenti, comprese le sedute degli organi collegiali a livello centrale e dipartimentale; tali riunioni avvengono esclusivamente a distanza con le modalità regolate dal decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020;
- g) attività in presenza di ricerca e sperimentazione e terza missione. Sono fatte salve, se previamente autorizzate, sia le attività indifferibili non compatibili con la modalità telematica sia le attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico e di

6



D.R. n. 160 del 2.5.2020

esercitazione che assicurino un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al minimo il rischio di prossimità e di aggregazione.

3. Fino a tutto il 17 maggio 2020, il lavoro agile rimane la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.

4. Continuano a trovare applicazione negli ambienti dell'Ateneo aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le disposizioni relative alle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di contrasto al contagio da COVID-19, nonché le disposizioni che impongono di mettere a disposizione degli addetti, degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, ora previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'art. 3, lett. c) ed e).

5. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle disposizioni e norme conseguenti.

6. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it).

Reggio Calabria, 2 maggio 2020

Il Rettore

f.to Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale

f.to Prof. Ottavio Amaro